

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 131

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SCALIA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 112, N. 1, E 610 DELLO STESSO CODICE (VIOLENZA PRIVATA AGGRAVATA); PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 337 DEL CODICE PENALE (RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE, CONTINUATA); E PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 576, N. 1, 582 E 585 DEL CODICE PENALE (LESIONE PERSONALE AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

il 4 settembre 1989

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 31 agosto 1989.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, per il tramite della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a

procedere nei confronti dell'onorevole Massimo Scalia per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 6367/88 A R.G. della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma).

Il Ministro
VASSALLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 7 luglio 1989.

Con rapporto del 12 maggio 1988, con il quale venivano denunciati Quintavalle Fausto e Chiari Mario in ordine ai reati *ex* articoli 610 e 414 del codice penale, il IX commissariato di polizia di Roma — dopo aver premesso che da alcuni mesi erano in corso, presso l'area dell'*ex* autoparco della polizia sito in Roma alla via Cesena, i lavori di costruzione di uno stabile di proprietà del Ministero dell'interno — riferiva che gli abitanti del quartiere interessato ai lavori avevano, sin dall'inizio, contestato lo svolgimento dei lavori stessi, in quanto preoccupati per la staticità degli stabili confinanti con l'area destinata alla costruzione del nuovo edificio demaniale.

Con successivo rapporto del 17 maggio 1989, il citato commissariato riferiva ancora che nelle prime ore della mattina del 16 maggio 1988 — essendo pervenuta notizia che circa 50 persone si erano radunate innanzi al cantiere, per impedire l'accesso agli operai della ditta Di Livio, appaltatrice dei lavori in questione — personale di polizia si era recato sul posto, constatando che i manifestanti, guidati dal menzionato Quintavalle Fausto, si erano effettivamente posti innanzi al cancello d'ingresso del cantiere, così impedendo l'entrata degli operai.

Invitati a recedere dal loro atteggiamento, i manifestanti — anziché aderire — facevano ressa innanzi al cancello del cantiere, gridando insulti agli operai ed agli operatori di polizia, nonché scalcando e spintonando questi ultimi.

Nel corso di tali avvenimenti il vice sovrintendente di polizia Bianco Elio riusciva a fermare uno fra i manifestanti più esagitati, il quale — vistosi bloccato — spintonava violentemente il citato sottufficiale, tanto che quest'ultimo andava a sbattere con le spalle sul cancello del cantiere, così imbrattandosi l'uniforme.

Fatto salire a bordo di un'auto di servizio ed accompagnato negli uffici di polizia per la identificazione e per il disbrigo delle ulteriori formalità, lo sconosciuto dichiarava di essere l'onorevole Scalia Massimo, esibendo nel contempo il tesserino rilasciatogli dalla Camera dei deputati. Conseguentemente, l'onorevole Scalia veniva immediatamente rilasciato.

Concludeva infine il rapporto, segnalando che nell'episodio l'agente Pinto Angelo — a causa della viva resistenza opposta dal parlamentare quando era stato fatto salire a bordo dell'auto della polizia — aveva riportato una lieve escoriazione al polso sinistro.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questo ufficio — ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 15 del codice di procedura penale — richiede l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Scalia Massimo, nato a Roma il 27 maggio 1942, relativamente ai seguenti reati:

A) delitto previsto e punito dagli articoli 110, 112, n. 1, e 610 del codice penale perché in concorso con numerose altre persone — con violenza (consistita in calci e spintoni) e con minaccia (consistita in espressioni ed atteggiamenti inequivocamente intimidatori) — costringeva gli operai della ditta Di Livio a non accedere al cantiere ove erano in corso, da parte della citata ditta, lavori di costruzione di un edificio demaniale; fatto commesso in più di cinque persone;

B) delitto previsto e punito dagli articoli 81 e 337 del codice penale perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, usava violenza (calci e spintoni) per opporsi al vice sovrintendente di polizia Bianco Elio e successivamente ancora violenza (v. capo seguente) per opporsi all'agente di polizia Pinto Angelo, pubblici ufficiali che — così compiendo un atto del loro ufficio — stavano procedendo ad accertamenti nei suoi confronti a seguito dei fatti *sub* A);

C) delitto previsto e punito dagli articoli 582, 585 e 576, n. 1, del codice

penale perché, al fine di commettere il delitto che precede, cagionava all'agente di polizia Pinto Angelo lesioni personali guarite in meno di 20 giorni.

Reati commessi in Roma, il 16 maggio 1988.

Si allega, in copia, l'intero fascicolo processuale.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*

RAFFAELE MONTALDI